





Interpretazione autentica dell'art. 4

Alla luce del criterio generale stabilito dall'articolo 4.1.1, che recita:

"Almeno uno dei soggetti deve i) avere incluso negli scopi del proprio statuto la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, il sostegno, la protezione e/o l'assistenza delle donne vittime di violenza, in linea con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul e dei principali strumenti internazionali dei diritti umani delle donne; ii) esperienza comprovata di almeno due anni di lavoro nell'ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere e iii) comprovata esperienza di lavoro di almeno due anni nei territori interessati dal bando - aree interne e remote del territorio italiano (Comuni delle aree SNAI) che siano verificabile ad esempio con accordi di collaborazione con enti pubblici o privati/accordi di partenariato/implementazione diretta di attività/progetti, etc.",

le **lettere c. degli articoli 4.2.2 e 4.2.3,** che recitano:

"alla data di pubblicazione del bando, deve avere almeno due anni di esperienza comprovata nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere e conoscenza dei bisogni nelle aree interne e remote del territorio italiano (Comuni delle aree SNAI)"

rispettivamente a proposito del soggetto responsabile e del partner, impongono la necessaria presenza di tale condizione solo nel caso in cui l'altro soggetto del partenariato ne sia sprovvisto.